

CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA

L'Ordine degli avvocati di Pescara, C.F.: 80007810684, con sede presso il Palazzo di Giustizia di Pescara, Via Lo Feudo 1, PEC: segreteria@ordineavvocatipescarappec.it in persona del Presidente Pro-tempore avv. Donato Di Campi, nato a Pescara il 28.11.1959, da una parte (per semplicità anche indicato come "l'Ordine"),

e

la società.....con sede in P.Iva/C.F.:....., numero di iscrizione al Registro Imprese di _____, PEC:..... in persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale giusta procura (per semplicità anche indicato come "il concessionario" ovvero "la società"), dall'altra,

PREMESSO CHE:

- la concessione del SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA è stato oggetto di apposita gara aggiudicata in data alla concessionaria società.....;
- la concessionaria _____ risulta iscritta al n. ____ dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 53 del d.lgs. 446/97 e D.M. 289/2000;
- devono essere specificate mediante il presente atto le condizioni di svolgimento del servizio in conformità a quanto stabilito e regolamentato dalla documentazione di gara che la società..... ha già dichiarato espressamente di accettare;
- che la concessionaria _____ ha prestato cauzione annua definitiva di Euro _____ per il servizio da svolgere, da rinnovarsi annualmente per tutta la durata dell'incarico con Polizza n. _____ emessa da " _____." in data _____.

Tanto premesso,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Il presente contratto regola il servizio di riscossione del contributo annuale dovuto dagli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pescara secondo le previsioni contenute nel bando di gara. In particolare sono a carico del Concessionario tutte le attività inerenti alla riscossione, quali quelle di invio delle richieste di pagamento, i successivi solleciti e le procedure esecutive sino all'effettivo incasso. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione dell'Ordine su supporto informatico un rendiconto dettagliato degli incassi aggiornato ogni dieci giorni, comunque presentando il conto della propria gestione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre il Concessionario dovrà fornire, a semplice richiesta, tutta la documentazione inerente l'attività di recupero posta in essere ed utile a dimostrare l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione quinquennale.

Art. 2 – La durata del servizio di riscossione è stabilita in anni 3 a decorrere dal 2018 e fino al 2021. E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto. Alla sopra indicata scadenza il rapporto si intenderà risolto.

Art. 3 – Il Concessionario sarà remunerato con un aggio nella misura del _____% degli incassi comprensivo di ogni compenso allo stesso dovuto. Inoltre il Concessionario potrà trattenere le somme pagate dagli iscritti morosi per le attività di riscossione rese necessarie nella misura di seguito indicata: Il Concessionario trasmetterà all'Ordine fattura per gli importi che si riferiscono ai suoi compensi.

Art. 4 – Le somme riscosse dagli iscritti verranno versate all'Ordine entro dieci giorni mediante bonifico su conto corrente bancario che verrà in seguito comunicato dall'Ordine.

Art. 5 – Il Concessionario resta obbligato a prestare assistenza all'Ordine anche dopo la scadenza contrattuale, in caso di contenzioso amministrativo e civile riferito ai contributi affidati alla riscossione per tutta la durata del giudizio.

Art. 6 – Il Concessionario garantisce il pieno rispetto della legge n. 675/96 in materia di privacy e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 7 - Per ogni e qualsiasi controversia, riconducibile al presente contratto ed al servizio di riscossione, che dovesse insorgere tra le parti contraenti, sia durante che dopo l'esecuzione del servizio, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

Art. 9 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale ed esclusivo carico della Società Concessionaria.

Art. 10 – Per tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso la propria sede come indicata nell'intestazione.

Art. 11 – Per quanto non previsto nel presente contratto, si farà riferimento alle previsioni del bando di gara ed alla legge.

Pescara,